**NUOVA IMU 2020, TASSA UNICA SULLA CASA**

[menu](http://www.comunefinaleligure.it/tributi-casa/nuova-imu#block-nav-menu)[contatti](http://www.comunefinaleligure.it/tributi-casa/nuova-imu#box-contatti)

**LA NUOVA IMU 2020, TASSA UNICA SULLA CASA, E L'ABROGAZIONE DELLA TASI**

**Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Art. 1, comma 738**  
A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).  
**La nuova IMU 2020 è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739 - 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160**.

**Differimento del termine per l’approvazione delle aliquote e del regolamento 2020 (comma 779)**  
**Per l’anno 2020 i Comuni** (in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) **possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.**  
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno 2020.

**Versamenti (comma 762)**  
In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in 2 rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.  
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.  
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente. **In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.**  
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote che saranno deliberate dal Comune per l'anno 2020.